



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8310 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nicola Andreozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Costanzo e Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con *domicilio ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

di Flavia La Peruta, Luca Lenhardy e Graziella Piscitelli, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base

distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli", pubblicata in data 15.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul portale Inpa - Dipartimento della Funzione Pubblica; b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale e quindi anche: c) dell'elenco degli idonei legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento relativamente al Distretto NA - Corte d'Appello di Napoli, pubblicato in data 27.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia; d) del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, pubblicato in data 17.06.2024, con il quale è stata disposta l'assunzione dei vincitori nella parte in cui non è incluso, nel relativo elenco, il nominativo del ricorrente; e) del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, nella parte in cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione in servizio dei vincitori;

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 16\10\2024:

per l'annullamento, previa sospensione,

della graduatoria dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli", comprensiva delle riserve e dei titoli di preferenza, depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente il 7.10.2024; b) della Graduatoria dei "vincitori e idonei" del "Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP\_NA - 460 unità" depositata dall'Amministrazione nel presente giudizio in data 07.10.2024; c) dei verbali della

Commissione, di estremi e contenuto ignoto, con i quali è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 30,725; d) della nota prot. n. 230599 del 23.9.2024 a firma del Direttore dell'Ufficio III del Ministero della Giustizia, depositata in giudizio il 7.10.2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il *fumus boni iuris* in ordine al riconoscimento di tre punti per il possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato, in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità - e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio;

Ritenuto, pertanto, che dalla fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente discenda l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere al candidato tre punti per il possesso del summenzionato titolo ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate, in ragione della parziale fondatezza del *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;

- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentino Battiloro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**